



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO D'IGIENE

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 33
DEL 04 FEBBRAIO 1976**

**MODIFICATO
CON DELIBERA C.C. N° 59
DEL 07 GIUGNO 1994
(ART. 68)**

CAPO I°

AUTORITA' ED ORGANI SANITARI

Art. 1

Alla tutela della sanità pubblica ed all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti in materia sanitaria, nel territorio comunale, provvede il Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, Medico Capo del Comune.

I servizi municipali d'igiene sono espletati dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, del personale dell'Ufficio d'Igiene e col concorso, ove occorra, degli altri Uffici Municipali.

CAPO II°

ASSISTENZA MEDICA CHIRURGICA OSTETRICA

Art. 2

Per l'iscrizione nell'elenco dei poveri agli effetti dell'assistenza sanitaria gratuita si adottano i seguenti criteri:

Sono considerati poveri:

- a) coloro che si trovano in stato di assoluta miseria, non abbiano redditi propri di alcun genere, né siano atti a procurarsene e non avendo parenti tenuti per legge al loro sostentamento, vivono in tutto o in parte a carico della beneficenza pubblica o privata;
- b) coloro i quali pur possedendo la casa di abitazione o beni mobili od immobili di lieve valore abbiano un reddito appena sufficiente al mantenimento della propria famiglia;
- c) coloro i quali dalla loro occupazione ritraggono un reddito non superiore alla misura che, a seconda del numero dei componenti della famiglia è fissata dalla Giunta.

Art. 3

Per i mutilati e invalidi di guerra appartenenti a quelle categorie che non danno diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri Enti Mutualistici, non sarà tenuto conto della pensione di guerra della quale eventualmente fossero forniti.

Art. 4

Per i poveri di passaggio si provvederà in via provvisoria in conformità dell'Art. 19 del Regolamento 19/ Luglio 1906, n° 466.

Art. 5

Chi ritiene di trovarsi nelle condizioni di povertà indicate negli articoli precedenti può presentare domanda scritta su moduli da fornirsi dal Municipio, per l'iscrizione nell'Elenco dei Poveri.

Art. 6

E' compito della Giunta Comunale sentiti i Medici Condotti e l'Ostetrica Condotta:

- a) rivedere annualmente l'elenco dei poveri;

- b) di tenerlo aggiornato proponendo aggiunte e cancellazioni con iniziative motivate;
- c) accertare o respingere nuove domande d'iscrizione.

Art. 7

L'elenco approvato dalla Giunta entro il 15 Dicembre viene affisso all'Albo Pretorio. Contro le risultanze dell'elenco chiunque si creda leso, può ricorrere ai sensi degli Artt. 17,18,19 del Regolamento 19 Luglio 1906 n° 466.

Art. 8

L'elenco appena definitivamente approvato, verrà dall'Ufficio Comunale, comunicato ai Medici e alla Levatrice Comunale.

CAPO III° IGIENE DEL SUOLO E DELL' ABITATO

Art. 9

E' vietato di spargere e di accumulare sul suolo pubblico immondizie, materiali putrescibili o qualsiasi materiale di rifiuto lurido o nocivo.

I materiali di rifiuto suddetti debbono essere ammassati oltre mille metri dall'aggregato urbano e di 200 da ogni abitazione, nei luoghi che l'Autorità Comunale indicherà, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 10

Negli spazi di proprietà ad uso collettivo (cortili, terrazze, pianerottoli delle scale ecc..) è vietato battere o spolverare oggetti personali o d'uso domestico, compresa la lana dei materassi, dopo le ore 8,30 nei mesi da Maggio a tutto Settembre e dopo le ore 10 per i rimanenti mesi dell'anno.

Negli spazi coperti (pianerottoli, loggiati, trombe delle scale ecc..) è assolutamente vietato battere stuoie e tappeti dei pavimenti i quali potranno solamente essere puliti all'aria libera, nelle terrazze scoperte, nei cortili ecc.. dalla mezzanotte alle 5, con l'impiego di ogni cautela per evitare l'eccessivo sollevamento di polvere.

La battitura della lana dei materassi sarà consentita come sopra è detto, purchè sia effettuata esclusivamente per conto degli abitanti del fabbricato.

E' sempre vietata la battitura e la spolveratura di effetti personali o lettereschi o di uso domestico appartenenti a famiglie nelle quali si siano verificate casi di malattie infettive o diffuse.

La pulizia di tali effetti deve esclusivamente essere affidata agli appositi stabilimenti di disinfezione.

E' vietato scuotere, spolverare ed esporre ad asciugare biancherie, panni, indumenti e simili, sui balconi ed alle finestre prospicienti le strade e gli spazi pubblici.

Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortili od anditi interni, lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato entro l'orario sopraindicato.

Art. 11

In qualunque superficie del suolo pubblico aperto al pubblico o privato, è vietato spargere acque sporche di qualsiasi provenienza, accumulare immondizie, rifiuti organici e ogni altro rifiuto incomodo o nocivo, salvo le disposizioni riguardanti i terreni ad uso agricolo.

La spazzatura delle case e degli esercizi ed in genere tutti i rifiuti domestici devono essere depositati dai singoli inquilini negli appositi recipienti coperti che saranno ritirati dal personale addetto in conformità alle disposizioni dello speciale servizio di nettezza urbana.

Art. 12

E' proibito di manomettere gli argini dei fiumi, fossi o canali, di otturarli in tutto o in parte o comunque impedire il libero deflusso delle acque; nonché di elevare con sostegni, travi, assi od altro il livello ordinario delle acque oltre i limiti legalmente acquisiti per l'irrigazione dei fondi.

Art. 13

I proprietari ed i frontisti dovranno tenere sempre espurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire che l'acqua si riversi sui campi o nell'interno dei centri abitati e per facilitare il libero deflusso delle acque nelle fosse principali di smaltimento in conformità a quanto sancito dal vigente Regolamento di Polizia Rurale.

Art. 14

I bacini di raccolta delle acque a scopi agricoli ed industriali dovranno avere il fondo e le pareti fatte in modo che sia impedito qualsiasi impaludamento.

Da parte dei proprietari dovrà essere posta in atto ogni precauzione ed usati idonei mezzi di disinfezione al fine di evitare la moltiplicazione di insetti.

Le acque stagnanti nel territorio del Comune, le quali siano causa di insalubrità e molestia, debbono essere prosciugate.

Art. 15

E' vietato di far sboccare nei corsi di acqua superficiali sul greto dei torrenti e dei canali destinati per le acque piovane le fogne od altri canali, in cui vengono immesse le acque domestiche di rifiuto od altre acque immonde comprese quelle residuali delle industrie.

Art. 16

Non sarà concesso di intraprendere nuove costruzioni, ampliamenti e adattamenti di edifici esistenti, se non quando risultino accertate tutte le condizioni necessarie a garantire la salubrità della progettata fabbrica, delle limitrofe e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 17

Agli effetti dell'accertamento di cui al precedente articolo l'interessato dovrà presentare al Sindaco domanda corredata di apposito disegno, in triplice copia indicante ogni necessario elemento perché si possa stabilire se le opere progettate siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

La domanda dovrà contenere precise indicazioni su tutto ciò che riguarda i pozzi e la distribuzione di acqua, le latrine, i pozzi neri, il sistema di allontanamento dei rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque piovane.

Quando trattasi di opifici industriali si dovrà specificare, in modo dettagliato, il sistema di smaltimento dei rifiuti, vuoi solidi, vuoi liquidi, vuoi volatili.

Il Sindaco decide sulla domanda presentata sentito il parer degli Uffici di Igiene e Tecnico e della Commissione Edilizia.

Art. 18

Quando si tratti di modificare edifici esistenti per i quali parimenti dovrà presentarsi domanda al Sindaco questi previ pareri dell'Ufficio Sanitario e Ufficio Tecnico e Commissione Edilizia potrà, qualora lo creda opportuno, autorizzare quei progetti che presentino evidenti ed importanti migliorie igieniche, ancorchè in essi non siano state osservate rigorosamente tutte le prescrizioni del presente Regolamento, delle quali però i progetti stessi dovranno allontanarsi il meno possibile e nei soli casi in cui non si possa fare altrimenti.

Art. 19

Le case di nuove costruzione od in parte rifatte non potranno essere abitate se non con l'autorizzazione del Sindaco, il quale non potrà concederla se prima non avrà avuto luogo la visita dell'Ufficiale Sanitario e del tecnico che accerteranno che la costruzione sia bene asciutta e conforme in tutto al progetto presentato ed alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 20

Il Sindaco farà eseguire regolari ispezioni dall'Ufficiale Sanitario e da un tecnico comunale alle case abitate per riconoscere se corrispondono alle prescrizioni del presente Regolamento, e qualora si riconosca che non corrispondono egli darà opportune disposizioni perché l'abitazione sia risanata.

Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti o si rifiutino i proprietari di indurli sarà dal Sindaco dichiarata la casa in tutto e in parte inabitabile e fatta chiudere ai termini degli Artt. 222 e 223 del T.U. delle Leggi Sanatorie 27.7.1934 n° 1265.

Art. 21

Se il terreno sul quale si vuol costruire un edificio è abitualmente umido o esposto alle invasioni di acqua per i movimenti della falda liquida sotterranea di dovrà munire il terreno stesso di sufficiente drenaggio e proteggere le fondazioni con intercapedini ovvero separandole dai muri che sopportano per mezzo di strati di materiale impermeabili frapposti.

Nei muri di fondazione saranno adoperate malte idrauliche o calcestruzzi cementizi.

Art. 22

Non sarà permesso costruire contro rilievi montuosi o terrapieni se non a una distanza minima di almeno 1 dal piede dei muri e delle scarpate di sostegno e dovranno costruirsi pure canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Sul lato prospiciente ripe, terrapieni e simili sostenuti o no da muro non possono essere aperte finestre di locali di abitazioni o di laboratori a distanza inferiore a tre metri.

Art. 23

La concessione di coprire un cortile per destinazione a magazzino, ufficio, laboratorio od ad esercizio pubblico verrà data soltanto quando non vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, cucina o latrine, e quando a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, la condizioni igieniche degli ambienti che lo circondano non ricevano pregiudizio per il fatto della progettata copertura, disponendo di un'altra diretta comunicazione con l'esterno.

In tali casi, i cortili dovranno in genere essere coperti da un ampio lucernaio rialzato, a scomparti apribili o, comunque, foggiate in modo da permettere una sufficiente ventilazione dagli ambienti sottostanti.

Art. 24

I vicoli chiusi, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata aperti al pubblico dovranno essere tenuti costantemente intonacati, imbiancati e sgombri da ogni immondezza e da qualsiasi deposito che possa arrecare sconcerto, umidità e cattive esalazioni.

Della mancanza di questa pulizia, quando non possa accertarsi il responsabile, sono tenuti solidamente a rispondere i proprietari e gli inquilini.

Art. 25

Nella costruzione di nuove case è proibito l'impiego di materiale di demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti, salnitri o inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non ben puliti.

E' proibito l'uso di rena ricavata da spiagge marine ove non sia convenientemente lavata. Nei nuovi fabbricati o in quelli ricostruiti, le fondazioni devono essere sempre separate, sopra il piano stradale, dai muri che sopportano per mezzo di strati di materiale impermeabili atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti anche attraverso l'intonaco.

Art. 26

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate devono essere intonacati o stuccati.

Il loro spessore non deve essere inferiore a cm. 25 se costruiti in mattoni, cm. 35 se costruiti in sasso o in pietrame escluso l'intonaco.

Chi nella costruzione dei muri esterni voglia fare uso di altri materiali oltre a quelli accennati deve farne speciale menzione nella domanda e nella relazione.

L'autorizzazione può essere data caso per caso.

Art. 27

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Art. 28

Per ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucine debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 29

Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, l'alloggio monostanza per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

Art. 30

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e quindi dei relativi infissi.

Art. 31

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti ecc..) prima che si diffondono.

Il "posto di cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione sui fornelli.

Art. 32

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidè, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 33

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori di traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei Lavori Pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 34

L'ingresso delle latrine non potrà comunicare con la cucina né con altra stanza di abitazione.

Art. 35

I condotti di caduta delle latrine dovranno essere costruiti con materiale impermeabile.

I pezzi o segmenti delle canne di caduta dovranno essere ermeticamente connessi fra di loro in modo da evitare trapelamenti o esalazioni.

Il tubo di caduta dovrà, per la ventilazione della fogna, prolungarsi a sezione costante, fin sopra il tetto dove sarà coronato da un cappello o da mitra ventilatrice.

Art. 36

I tubi di scarico degli acquai, dei lavandini e delle tinozze per bagni, ed in genere per tutti gli smaltitori di acqua domestica dovranno essere muniti di chiusura idraulica.

Art. 37

Nelle zone prive di fognatura dinamica, l'allontanamento e lo smaltimento dei liquami domestici degli edifici isolati adibiti ad uso civile abitazione, scuole, uffici ecc.. e dai piccoli agglomerati, provvisti di acqua corrente, dovrà essere effettuato realizzando "In loco" un trattamento primario, che modifichi considerevolmente le caratteristiche del liquame brutto, seguito da un trattamento secondario, atto a rendere innocuo il liquame chiarificato, evitando i pericoli ed i danni che questo può arrecare.

Per piccoli agglomerati deve intendersi un gruppo di case con popolazione non superiore a 400 unità.

Art. 38

Il trattamento primario dovrà essere effettuato convogliando tutte le acque luride in uno dei seguenti manufatti:

- a) fossa settica ad una camera;
- b) fossa settica a due camere;
- c) fossa settica a tre camere od a quattro camere con filtro incorporato;
- d) vasca tipo Imhoff.

Il trattamento secondario del liquame chiarificato dovrà essere effettuato a mezzo di:

- a) pozzi perdenti;
- b) sub-irrigazione semplice o drenata, associata o meno a pozzi perdenti;
- c) letti percolatori.

Art. 39

L'impianto di una vasca tipo Imhoff, potrà consentire laddove il numero degli abitanti non sia inferiore a cinquanta, e sarà sempre condizionato all'ossidazione dell'affluente a mezzo di un letto percolatore.

L'effluente di una vasca Imhoff o quello di una fossa settica o quattro camere con filtro potrà essere eventualmente versato in un corso di acqua qualora, anche in periodo di magra, venga garantita una diluizione tale che la stabilità relativa dell'acqua rimanga imm modificata; non si abbiano danni per la piscicoltura, né condizioni di malsania nelle zone circostanti.

Art. 40

Le fosse settiche dovranno essere ubicate all'esterno degli edifici, ad una distanza minima di ml. 1,00 dal muro di fondazione e possibilmente cm.10 sotto il piano di campagna.

Le vasche di tipo Imhoff, se di tipo chiuso dovranno essere ubicate all'esterno e a distanza non inferiore a ml. 1,00 dalle fondazioni degli edifici, se di tipo aperto almeno a m. 10 dagli edifici, provvedendo ad una recinzione protettiva. Ad evitare eventuali infiltrazioni nel terreno

circostante è opportuno disporre uno strato di argilla compressa intorno alle pareti delle fosse settiche e delle vasche Imhoff.

Art. 41

Il dimensionamento delle fosse settiche dovrà essere calcolato in modo tale da realizzare un tempo minimo di detenzione del liquame di due giorni per le fosse di maggior volume, e di tre quattro giorni per quelle più piccole, considerando un vuotamento annuale dei fanghi calcolati in ragione di l. 1.100/persona/anno.

Il dimensionamento delle vasche Imhoff sarà calcolato assegnando alla camera di digestione dei fanghi una capacità pari a 100 l. per abitante servito, mentre la capacità del compartimento di sedimentazione sarà calcolata per un periodo di detenzione non superiore alle ore 5, così da garantire una sosta minima di circa due ore nei momenti di massimo afflusso.

Art. 42

Il funzionamento delle fosse settiche sarà controllato esaminandone il liquame affluente che dovrà avere le seguenti caratteristiche: tracce (non più di cc. 0,3/litro) di solidi sedimentabili dopo un'ora di permanenza in cono Imhoff; B.O.D. non superiore ai 250 mg/l.

L'effluente delle vasche Imhoff avrà le caratteristiche di un liquame fresco con tracce di solidi sedimentabili.

Art. 43

Per il trattamento secondario dei liquami provenienti da fosse settiche dovranno essere impiegati pozzi perdenti quando lo consentano le condizioni di permeabilità del terreno e la posizione della falda freatica, previo parere dell'Ufficiale Sanitario. Dovranno distare almeno m 3 dai muri di fondazione di qualsiasi edificio, m. 2 dai confini di proprietà, e m 50 dai pozzi o cisterne di acqua potabile, venendo sempre ubicati a valle di questi ultimi.

Art. 44

Il trattamento secondario a mezzo della sub-irrigazione semplice o drenata potrà effettuarsi, previo parere dell'Ufficiale Sanitario, quando:

- a) la profondità della falda freatica ed il grado di permeabilità del terreno lo consentono;
- b) attorno all'edificio vi sia un'adeguata superficie di terreno che potrà essere utilizzata come prato o giardino.

Art. 45

La lunghezza dei canali di sub-irrigazione sarà stabilita in base al numero degli abitanti serviti ed alla natura del terreno, che verrà studiata determinando il tempo di percolazione. I terreni con tempo di percolazione superiore a 60 minuti primi non potranno essere utilizzati.

Art. 46

Il trattamento secondario dei liquami con letto percolatore potrà permettersi quando non sia possibile ricorrere alla dispersione del terreno e la quota altimetrica dello scarico lo consenta (non inferiore ai metri 2,50-3).

Il letto percolatore sarà usato preferibilmente in serie a vasche Imhoff od a fosse settiche a tre o quattro camere.

Il volume del letto percolatore sarà calcolato in un metro cubo, per ogni cinque abitanti od in una parte di liquame per ogni due parti di “letto” (vuoto x piano).

Art. 47

Le fosse settiche e le vasche tipo Imhoff dovranno essere vuotate periodicamente dai fanghi, non meno di una volta all'anno.

I fanghi raccolti dovranno essere interrati.

Art. 48

La raccolta e lo smaltimento dei liquami delle case rurali e delle abitazioni isolate, sprovviste di acqua corrente, dovrà effettuarsi a mezzo di:

- 1) Pozzo nero a tenuta a più camere;
- 2) Pozzo nero a tenuta a due camere indipendenti, da usarsi alternativamente;
- 3) Fossa settica a due camere con sub-irrigazione;
- 4) Fossa settica ad una o due camere e pozzo perdente (da applicarsi nei terreni permeabili);
- 5) Fossa settica ad una camera ed allacciamento alla concimaia (da applicarsi nei terreni impermeabili)

Art. 49

La capacità del pozzo nero a tenuta dovrà essere calcolata sulla base di litri 5/abitante/giorno con una vuotatura da effettuarsi ad intervalli di tempo non inferiori a tre mesi.

Art. 50

I pozzi neri non potranno essere ubicati nel suolo coperto da un fabbricato, dovranno distare dai muri di fondazione dell'edificio di almeno m. 0,50 ed essere costruiti indipendentemente da essi.

Dovranno trovarsi almeno a m. 10 di distanza ed a valle di qualunque pozzo o cisterna di acqua potabile.

Per meglio proteggere il terreno circostante dalle infiltrazioni sarà opportuno disporre intorno alle pareti del pozzo nero uno strato di argilla compressa.

Art. 51

Per lo smaltimento a mezzo di sub-irrigazione o di pozzi pendenti del liquame proveniente da fosse settiche (nn.3 e 4 dell'Art. 43) valgono le norme dettate agli Articoli 38 – 39 – 40.

Art. 52

La latrina separata dall'edificio dovrà essere impiegata tutte le volte che non si ravvisi l'opportunità di costruire una latrina nel corpo dell'abitazione, e le condizioni locali lo consentono. Lo smaltimento avverrà in uno dei modi previsti dal precedente Art. 43.

Art. 53

Le acque provenienti dagli acquai delle abitazioni di cui all'Art. 48 dovranno essere immesse in un pozzetto degrassatore e poi disperse o nel terreno a mezzo di pozzi pendenti od in fosse camperecce previo passaggio attraverso uno strato di grosse pietre, qualora si utilizzino, per lo smaltimento dei liquami, le soluzioni di cui ai nn. 1 – 2 – e 5 dell'Art. 48.

Il pozzetto degrassatore sarà impiegato anche quando non sia possibile allacciare lo scarico degli acquai alla fossa settica.

Art. 54

E' vietata la immissione diretta in pozzi perdenti dei liquami non preventivamente sottoposti a trattamento di depurazione.

Art. 55

Ogni singolo focolare, camino, stufa, cucina, (anche a gas) dovrà essere munito di cappa e di canna di aspirazione facilmente ispezionabile e pulibile, la quale abbia ampiezza ed altezza tale da non rimandare il fumo nell'interno delle case.

Art. 56

Per i fabbricati di civile abitazione che hanno una consistenza superiore a 6 appartamenti è consigliata l'installazione di un depuratore per i liquami delle cucine e dei bagni.

Art. 57

Non è consentita la realizzazione di stalle e di scuderie di nuova costruzione nei centri abitati di cui alla Tab. A allegata al presente Regolamento. Al di fuori del centro abitato è consentita a condizioni che siano tenute lontano dai locali di abitazione.

Esse dovranno essere costruite di buon materiale ben illuminate e ventilate con apertura a riscontro e camini di ventilazione ed avere una altezza dal pavimento al soffitto non minore di metri 3.

Il pavimento sarà costruito con materiale impermeabile raccordato ad angolo arrotondato con le pareti ed inclinato verso un canaletto di cemento, il quale adduca il liquame in pozzi neri e sempre con l'interposizione della chiusura idrica (sifone).

Le pareti dovranno essere intonacate con cemento fino all'altezza di m. 2 per il resto arricciate o imbiancate.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi dovranno essere fatti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

Art. 58

L'installazione di un depuratore è sempre obbligatoria per chi opifici industriali con caratteristiche di inquinabilità.

Art. 59

Le caratteristiche degli effluenti sia domestici che industriali e quelle delle acque interne e costiere non dovranno superare i limiti di cui alle tabelle A e B della Risoluzione approvata dal Consiglio Regionale 4-2-1972 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 7 del 18-2-1972).

Art. 60

Le stalle e le scuderie dovranno avere una cubature di mc. 30 per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 25 per ogni capo piccolo.

Per la conservazione in esercizio di stalle preesistenti, con dimensioni minori di quelle prescritte, giudicherà il Sindaco, sentito caso per caso l'Ufficiale Sanitario.

Art. 61

L'uso dell'acqua di pozzo o di cisterna per bevanda sarà tollerata solo in quelle località nelle quali non sia possibile il rifornimento dell'acqua degli acquedotti.

Le acque di pozzo dovranno essere riconosciute salubri, previa tempestiva analisi, dal competente Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.

I pozzi devono essere:

- a) chiusi con manufatto ben costruito muniti di pompa per l'attingimento;
- b) costruiti in tubi di cemento;
- c) circondato da una pedana di protezione in cemento nel raggio di almeno m. 2 con adatta pendenza verso l'esterno.

Se la falda idrica è troppo superficiale devono essere approfonditi ed al fondo di essi occorre applicare un filtro con ghiaia e sabbia.

I pozzi dovranno essere purgati almeno una volta l'anno.

Art. 62

Tutte le coperture di fabbriche dovranno essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili o altri spazi coperti di canali metallici di gronda sufficientemente ampi da ricevere e introdurre le acque pluviali in tubi verticali a discesa.

Art. 63

Chiunque intenderà di assumere l'esercizio di alberghi dormitori e simili dovrà chiedere il permesso al Sindaco il quale lo concederà soltanto dopo una visita dell'Ufficiale Sanitario, che accerti la salubrità dei locali, la loro ampiezza in rapporto al numero delle persone da alloggiare e l'esistenza delle condizioni volute dal presente Regolamento.

Art. 64

Dovendosi costruire una casa rurale, il proprietario dovrà presentare al Sindaco, in tre copie, una pianta ed una sezione specificando, con note sui disegni o schizzi, la pianta che sarà destinata per il ricovero degli animali.

Art. 65

Il concime animale e i rifiuti domestici dovranno depositarsi entro fosse impermeabile che dovranno essere coperte, le quali dovranno distare almeno m. 50 dalle case, quando è possibile, e dai pozzi di acqua potabile. Diversamente dovrà essere sentito l'Ufficio Sanitario e esaminato caso per caso.

Il letame non potrà essere ammassato nelle stalle e scuderie nel concentrico urbano, ma dovrà essere tenuto in fosse impermeabili costruite in siti non soleggiati con fondo a pareti in muratura intonacate con cemento idraulico ad angoli arrotondati e coperti con imposte a perfetta chiusura.

Il deposito di letame nelle dette fosse dovrà essere assolutamente provvisorio, essi in ogni modo dovranno essere vuotate frequentemente e sempre quando siano piene.

La vuotatura dovrà essere sempre eseguita nelle ore notturne secondo le disposizioni emanate dal Sindaco.

Art. 66

Non è permesso allevare o tenere bovini, suini ed ovini nei centri abitati di cui alla Tab. A allegata al presente Regolamento.

Il Sindaco può concedere il permesso di tenere un numero limitato per gli allevamenti già esistenti quando a giudizio dell'Ufficio d'Igiene le stalle siano nelle condizioni igieniche volute dal presente Regolamento e non derivi molestia al vicinato.

In ogni caso i nuovi porcili e altri allevamenti vari, previa domanda al Sindaco non possono essere costruiti se non in muratura e a una distanza minima di m. 30 dalle abitazioni e dalle strade, devono avere aperture sufficienti al rinnovamento dell'aria e mangiatoie e pavimenti ben connessi di materiali impermeabili.

Il pavimento inoltre deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito con pareti ad angoli arrotondati, il pozzetto deve essere costruito con tutte le norme prescritte per i pozzi neri.

Non è permesso tenere animali che non siano del proprietario o del conduttore del fondo.

Art. 67

I pollai, le conigliere e tutti gli altri ricoveri per animali da cortile, per uso domestico, all'interno del centro abitato di cui alla tabella A allegata al presente Regolamento, devono avere un numero massimo di capi complessivo fino a n° 20; devono essere distaccati dalle abitazioni, devono essere aerati e tenuti ben puliti.

L'ubicazione dovrà essere tale che non derivi molestia al vicinato e comunque ad una distanza in linea d'aria dalle abitazioni di ml. 10.

Art. 68

Le aziende agrarie, gli allevamenti di bestiame, i centri ippici e qualsiasi altra attività simile dovranno essere dotate di una o più concimaie ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303.

Lo stallatico prodotto in azienda e destinato allo stoccaggio in concimaia dovrà provenire esclusivamente dalle lettiere degli animali e dovrà essere costituito, oltre dai soli rifiuti organici, da fibre di paglia, fieno o truciolo, intendendo che stallatici costituiti da altre fibre o materiali non potranno essere stoccati in concimaia e dovranno essere smaltiti secondo i modi e metodi previsti dal D.P.R. n° 915/82 e dalla Delibera Interministeriale del 23/07/1984.

Le concimaie dovranno essere a platea, della superficie massima di mq 200, costituite da soletta impermeabile in cls armato con pendenze sufficienti per lo scolo dei percolati e muri perimetrali in calcestruzzo o muratura ordinaria intonacata a cemento con altezza massima fuori terra pari a ml. 1,00. La distanza tra concimaie, anche all'interno della stessa azienda, non dovrà essere minore a ml.50,00.

Le concimaie dovranno essere dotate di coperture mobili sollevate dal cumulo di almeno cm. 50 in modo da consentire l'aerazione, proteggere lo stallatico dai raggi solari e convogliare le acque piovane all'esterno del sito di stoccaggio. E' vietata qualsiasi tipo di copertura fissa.

Le concimaie dovranno essere dotate di pozzetti impermeabili di raccolta dei percolati, realizzati in calcestruzzo, secondo il rapporto di 0,02 mc/capo. Il percolato, come qualsiasi altro liquame di produzione animale, dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dalla L.R. n° 5/86.

Le concimaie, a seconda del tipo di accumulo dello stallatico, potranno distinguersi in due tipologie: ad accumulo a semplice deposito anaerobico o ad accumulo a masse areate.

Concimaie ad accumulo a semplice deposito.

Le concimaie ad accumulo a semplice deposito dovranno rispettare il rapporto di 4mc./capo con altezza massima del cumulo fuori terra pari a ml. 1,50.

Concimaie ad accumulo a masse areate.

Le concimaie ad accumulo a masse areate dovranno rispettare il rapporto di 2 mc/capo con altezza massima del cumulo fuori terra pari a ml. 1,50.

Le concimaie ad accumulo a masse areate dovranno prevedere accorgimenti tecnici e tecnologici idonei ad areare il volume di letame in stoccaggio secondo strati di spessore non superiore a cm. 100, escluso il cumulo fuori terra.

Le concimaie ad accumulo a masse areate potranno essere interrate fino ad una profondità massima pari a ml. 1,00.

I tempi minimi di maturazione del letame saranno indicati dai servizi tecnici della USL competente in sede di esame dei progetti tecnici di ogni concimaia.

Le concimaie dovranno essere mascherate con piantumazioni di alberi ed arbusti disposti su più file in modo tale da costituire una barriera visiva ed una seppur limitata barriera olfattiva. Il lato libero potrà non prevedere la barriera arborea, ma dovrà essere non visibile dalla viabilità principale, né da abitazioni vicine e dovrà essere rivolto all'interno della proprietà aziendale.

Le aziende esistenti dovranno presentare la documentazione tecnica necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione delle concimaie entro e non oltre 60 gg. dall'entrata in vigore del presente articolo, e dovranno ultimare i lavori entro e non oltre 180 gg. dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.

Eventuali nuove aziende dovranno essere dotate di concimaie ai sensi del presente articolo, fin dal momento del loro insediamento.

Ogni potere o casa rurale in cui si eserciti l'industria degli ortaggi deve essere provvista di apposita vasca costituita regolarmente in muratura e alimentata da acqua potabile per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi.

CAPO IV VIGILANZA SANITARIA SULLE INDUSTRIE E SUI LAVORI

Art. 69

Per quanto riguarda l'igiene industriale il presente Regolamento si uniforma completamente alle disposizioni del R.D. 14 Aprile 1927 n° 530 che approva il Regolamento Generale per l'igiene del lavoro.

Art. 70

Il deposito e cernita degli stracci e delle ossa nel concentrico urbano non è consentito.

E' proibito di vendere e tenere per vendere oggetti usati di vestiario e lettereschi che non siano disinfettati e puliti.

CAPO V VIGILANZA SULLE BEVANDE, ALIMENTI ED OGGETTI D'USO

Art. 71

Coloro che intendono aprire fabbriche spacci o depositi di bevande o commestibili hanno l'obbligo di farne domanda per scritto al Sindaco il quale prima di rilasciare le prescritte licenze farà eseguire dall'Ufficiale Sanitario una visita sopralluogo ai locali da adibire a produzione vendita o deposito delle merci, per accertarne le necessarie condizioni di salubrità. Potrà far eseguire successivi sopralluoghi per una efficace e sicura vigilanza.

Le stesse norme si eseguiranno per i trasferimenti, ampliamenti e cambiamenti del genere.

Art. 72

I locali degli stabilimenti e laboratori in genere devono essere:

- a) di altezza non inferiore a m. 3 e con una cubatura non inferiore a m. 10 per persona;
- b) tenuti costantemente puliti;
- c) convenientemente ventilati, asciutti e ben difesi contro gli agenti atmosferici e l'umidità;
- d) provvisti in tutte le parti di pavimenti impermeabili e di pareti a superficie liscia;
- e) convenientemente illuminati;
- f) provvisti di abbondante quantità di acqua potabile;
- g) provvisti di latrine completamente isolate dai locali di lavoro.

Art. 73

Negli spacci depositi e fabbriche di sostanze alimentari o di bevande è vietato di tenere sostanze guaste, infette, adulterate o venefiche.

Solo i droghieri potranno tenere per vendere sostanze venefiche con le cautele e norme prescritte dai Regolamenti e Leggi Sanitarie Vigenti.

Art. 74

Chiunque sia addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande non deve essere affetto da malattia infettiva o diffusiva e da postumi di essa che lo mettono in condizioni di contagiare altri.

Tale qualità deve risultare da apposito libretto sanitario, che viene rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, ai soggetti interessanti, dopo che questi si sono sottoposti a vari esami di laboratorio con esito negativo, alla schermografia del torace e previa accurata visita medica generale eseguita dallo stesso Ufficiale Sanitario. Quest'ultimo, inoltre, può disporre ulteriori accertamenti sanitari per l'eventuale adozione di provvedimenti necessari alla tutela della sanità pubblica.

La visita dovrà essere ripetuta ogni due anni secondo le speciali disposizioni di legge.

Chiunque sia addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti deve aver subito la vaccinazione antitifida a proprie spese.

E' perciò fatto divieto ai conduttori di esercizi per la produzione manipolazione e vendita di alimenti e bevande di assumere personale che non abbia subito la visita sanitaria e la vaccinazione antitifida di cui sopra.

Tutti i venditori anche ambulanti indosseranno una vestaglia bianca pulita, lunga fino al ginocchio e da chiudersi ai polsi.

Art. 75

I venditori di genere alimentari non potranno esporre in vendita sostanze che si mangino crude e che non abbiano naturale protezione dalla polvere e dalle mosche, mediante vetrine, reticelle, veli, campane di vetro, ventilatori ecc..

Negli spacci di genere alimentari deve essere esposto in maniera ben visibile un cartello con il divieto ai clienti di toccare la roba e l'ingresso ai cani.

Tutti i generi alimentari non possono essere esposti all'aperto fuori del negozio e per la vendita devono essere prelevati con strumenti apposito (pinze metalliche, cucchiaio, forchetta, ecc..) a ciò idonei e di massima pulizia.

Nei negozi adibiti esclusivamente al commercio dei generi alimentari e del pane è proibita la vendita di tutti quei generi, che per la loro natura poco pulita, contrastano con quelli alimentari di pronta consumazione (ferramenta, chincaglieria, mesticherie, anticrittogamici, mangimi composti per bestiame, detersivi non confezionati, materiale elettrico, terraglie, carburo di calcio, ecc..).

Sentito l'Ufficio Sanitario e caso per caso, potrà essere consentita la vendita promiscua nelle frazioni isolate dove mancano appositi negozi.

Art. 77

Nessuno può vendere o somministrare come compenso ai propri dipendenti qualsiasi sostanza destinata a cibo o bevanda guasta anche con segni di sola incipiente alterazione, adulterata, infetta ed in genere tale che possa riuscire comunque nociva ed insalubre.

Art. 78

E' vietata la vendita delle bevande e degli alimenti che pur non essendo nocivi alla salute non sono in buono stato di conservazione e il cui divieto di vendita non sia già contemplato dalle leggi speciali.

Non è ammessa la vendita di sciroppi colorati con colori sintetici è però ammessa la vendita di sciroppi colorati con colori o tinte ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici di foglie di fiori ed altre parti della pianta di cui lo sciroppo prende nome.

Sui recipienti deve farsi l'indicazione (sciroppo di) colorati con colori consentiti dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 79

La fabbricazione della pasta alimentare è subordinata ad autorizzazione sanitaria a norma dell'Art. 2 della Legge 30 Aprile 1962, n° 283.

I locali debbono corrispondere alle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956, n° 303 nonché alle disposizioni del Regolamento d'Igiene Comunale.

La pasta alimentare deve essere prodotta e confezionata in conformità alle prescrizioni contenute nei titoli IV della Legge 4 Luglio 1967, n° 580, del successivo D.M 27 Settembre 1976 modificato dal D.M 16 Maggio 1969 e dai DD.MM. riguardanti gli additivi e i coloranti.

Art. 80

L'infrazione degli Artt. 77 – 78 – 79 è punita con l'ammenda prevista e conciliabile in via amministrativa in conformità del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3 Marzo 1934, n° 383.

Art. 81

La fabbricazione del pane e dei grissini è subordinata ad autorizzazione sanitaria a norma dell'Art. 2 della Legge 30 Aprile 1962, n° 283.

Il pane e i grissini debbono essere prodotti in conformità alle prescrizioni contenute nel titolo III della Legge 4 Luglio 1967, n° 580 e nei DD.MM. riguardanti gli additivi ed i coloranti.

Il sale deve essere conservato in recipienti non metallici. E' permessa la vendita di pane fatto con farina di mais (granoturco) commisto con farina di segale.

Il pane così composto deve essere messo in commercio in forme di peso non superiore a 100 grammi, deve essere cotto al forno non caldissimo in modo che la pagnotta presenti in ogni sua parte una cottura uniforme e non deve contenere il 45% di acqua.

La vendita del pane al minuto è subordinata al possesso di apposita licenza di commercio da parte del venditore a norma dell'Art. 24 della Legge 4 Luglio 1967, n° 580.

Gli spacci di pane e di grissini dovranno presentare i requisiti di carattere generale prescritti dal presente Regolamento ed uniformarsi alle prescrizioni contenute negli Artt. 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 e 27 della Legge 4 luglio 1967, n° 580.

I venditori di pane dovranno provvedere a che nei locali di vendita, mediante opportuna disposizioni del banco, i compratori non possono toccare la merce posta in vendita. In detti locali dovranno esporsi, in modo visibile, uno o più cartelli con la indicazione del divieto di fare cernita manuale del pane.

Il pane che si distribuisce nei caffè, nei ristoranti ecc.. dovrà essere accuratamente incartato. Quello spezzato e privato dell'involucro sarà escluso da una nuova distribuzione e destinato ad altro uso.

Il trasporto del pane e dei grissini deve essere effettuato con le cautele di cui all'Art. 26 della Legge 4 Luglio 1967, n° 580.

Art. 82

Tanto i mercati quanto le rivendite di pesce e di carne cruda andranno soggette alla vigilanza sanitaria.

Il pesce fresco dovrà essere in reparto separato da quello del pesce congelato. Chi vendesse pesce fresco insieme a quello congelato, soggiacerà al sequestro del pesce, che verrà elargito ad Istituto di Beneficenza.

A vendita ultimata gli esercenti faranno un accurato lavaggio dei banchi per togliere residui e odori caratteristici.

Art. 83

Gli spacci del pesce e della carne cruda dovranno avere le pareti rivestite di materiale bianco smaltato, fino all'altezza di m. 2,10; saranno dotati di acqua potabile e di fognature.

Art. 84

I rifiuti e l'immondizia delle vendite del pesce e della carne cruda saranno tenuti in recipienti metallici muniti di chiusura e trasportati a cura dell'interessato presso gli scarichi pubblici comunali.

Art. 85

I tavoli sui quali si espone il pesce e la carne cruda, devono essere di marmo o di altro materiale idoneo escluso il legno.

Art. 86

Saranno sequestrati e distrutti i pesci in stato di incipiente alterazione e quelli uccisi con sostanze narcotiche e altrimenti nocivi a quella specie che notoriamente sono riconosciute nocive. Sarà sequestrata ugualmente la carne cruda in stato di incipiente alterazione.

Art. 87

I pesci conservati con salagione o con l'affumicazione così detti ad olii che si presentino alterati e comunque deteriorati dovranno essere sequestrati e distrutti.

Art. 88

Il merluzzo, il baccalà e simili pesci dovranno porsi a macerare in luogo ove le esalazioni non tornino moleste al pubblico. E' inoltre vietato di spargere per le vie acque dei rifiuti dei recipienti di cui all'Art. precedente.

Art. 89

La produzione, il confezionamento, la detenzione e la vendita di alimenti surgelati sono disciplinati dalle seguenti leggi:

Legge 30 Aprile 1962, n° 283 modificata dalla Legge 26 Febbraio 1963, n° 441 e successivi DD.MM. riguardanti gli additivi e i coloranti; Legge 27 Gennaio 1968, n° 32.

Art. 90

Con il nome di latte senz'altra indicazione, s'intende il latte di Vacca.

Art. 91

Il latte deve corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) peso specifico compreso fra 1029 e 1034 alla temperatura di più di 15° C;
- b) grasso non inferiore al 3%;
- b) residuo secco magro non inferiore all'8,70%.

E' ammesso un residuo secco magro fino al limite dell'8,50% purchè il tasso di grassi sia superiore al 3,15%.

E' consentita la vendita del latte scremato e del latte parzialmente scremato.

Il latte scremato e parzialmente scremato, sottoposti a trattamento di pastorizzazione presso le centrali o centri debitamente autorizzati, devono essere venduti soltanto nelle latterie aventi requisiti di cui al titolo V del Regolamento approvato con R.D. 9 Maggio 1929, n° 994.

Il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a sterilizzazione o ad altri analoghi procedimenti che ne assicurano l'indefinita conservazione, possono essere venduti sia nelle latterie che nei negozi di genere alimentari.

Il latte prodotto e venduto con la denominazione di "latte scremato deve contenere sostanza grassa non inferiore allo 0,50%.

Il latte prodotto e venduto con la denominazione di "latte parzialmente scremato" deve contenere una percentuale di sostanza grassa non inferiore all'1% e non superiore all'1,80%. E' obbligatoria, per tale tipo di latte, la dichiarazione ben evidente, sulla confezione, della percentuale massima di sostanza grassa in esso contenuta.

Qualora si adoperino recipienti di vetro, le capsule ed i tappi di chiusura devono essere colorati diversamente da quelli normalmente adoperati per i recipienti destinati a contenere latte intero.

E' fatto obbligo all' esercente la vendita del latte:

- a) porre all'interno ed all'esterno della latteria cartelli recanti l'indicazione ben leggibile "latte scremato" e "latte parzialmente scremato";
- b) vendere latte scremato e quello parzialmente scremato soltanto in recipienti chiusi aventi caratteristiche di cui all'ultimo comma dell'Art. 30 del Regolamento approvato con R.D. 9 Maggio 1929, n° 994.

Sia il latte scremato che quello parzialmente scremato, debbono essere conservati presso le latterie in idonei frigoriferi.

Art. 92

I proprietari degli animali lattiferi non potranno opporsi alle prove vaccino diagnostiche come ad esempio la inoculazione di tubercolina che l'Ufficio ritenga e utile di applicare nè potranno pretendere risarcimenti di qualsiasi specie per il fatto di tale inoculazione.

E' vietata la vendita del latte al domicilio dei produttori senza autorizzazione dell'autorità Sanitaria Comunale.

Detta autorizzazione non potrà comunque essere concessa ai produttori che distano meno di 500 metri da una rivendita di latte (Latteria) ed a quelli che non possiedono un locale adeguatamente attrezzato per la vendita del latte ed esclusivamente destinato a tale uso.

Art. 93

I recipienti che servono a trasportare il latte del luogo di produzione a quello di vendita, oltre che di materiale adatto agli effetti dell' Art. 25 del Regolamento 3 Febbraio 1901, n° 45 e dell' Art. 20 del Regolamento approvato con R.D. 9 Maggio 1929, n° 194 pure agli effetti di quelle disposizioni governative che sostituiranno tali articoli dovranno essere a buon chiusura e portare una scritta fissa ben indicante il nome del proprietario il luogo di provenienza del latte e se trattasi si latte intero e di latte scremato.

I recipienti per la vendita del latte negli spacci autorizzati saranno di latte e di ferro smaltato o di vetro, avranno un coperchio con la chiusura ermetica e dovranno essere costantemente puliti e spesso disinfettati.

Art. 94

La mungitura non dovrà essere praticata da persona affetta da malattie contagiose, aventi piaghe e lesioni alle mani.

Dovrà osservarsi la massima pulizia, in tutte le operazioni di mungitura, specialmente delle mani, dei secchi e degli altri recipienti destinati a venire a contatto con il latte nonché dei capezzoli delle vacche.

Art. 95

Per il trasporto del latte al di fuori del Comune e con recipienti di notevoli capacità dovranno essere applicate disposizioni contenute nel D.M. 14 Settembre 1963 pubblicato alla Gazzetta Ufficiale n° 251 del 24 Settembre 1963.

Art. 96

E' proibito vendere uova guaste e colorare con sostanza nocive, e col contenuto non completamente chiaro e traslucido a luce trasmessa, o che galleggiando parzialmente in soluzione di Cloruro di Sodio al 7% (densità 1,047) o che abbiano odore e sapore anormale e con camera d'aria eccedente 1/5 del volume dell'uovo.

Comunque debbono corrispondere alle norme stabilite con la Legge 3 Maggio 1971, n° 419.

Le uova conservate di potranno vendere purchè siano in perfetto stato do conservazione ed indicate al compratore con un cartello portante a chiare lettere le scritte: "uova conservate in calce", "uova refrigerate" ecc.

L'indicazione di "uova da bere" non può essere apposta alle uova oltre il V° giorno dalla loro deposizione e, comunque, alle uova che presentino caratteri tali da farle ritenere non freschissime.

Le uova di provenienza esterna devono essere regolarmente marcate e poste in vendita con un cartello che ne indichi la provenienza.

Art. 97

E' permessa la vendita delle seguenti qualità di funghi:

Nome scientifico

Amanita caesarea Scop.
Beletus edilius Bul
Lactarius delicious Linn
Lactarius volemus Fries
Pholiota aegerita Quell
Tubor brumale
Tuber magnatum

Nome dialettale

Cocco-spugna
Moreccio
Rossella
Pinaccio
Pioppino
Tartufo nero
Tartufo bianco

La vendita di ogni altra specie è vietata.

CAPO IV
PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE

Art. 98

Ogni Medico che abbia osservato nel territorio del Comune una malattia infettiva, o sospetta di esserlo, deve fare immediatamente denuncia al Sindaco e all'Ufficiale Sanitario ai sensi degli Artt. 103 e 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265.

Oltre ai medici, hanno l'obbligo di denunciare le malattie a loro note, i Direttori di Collegi e di Scuole, gli educatori, gli Istituti di Ricovero, gli Asili Notturni, gli Opifici, gli Albergatori, gli Affittacamere e qualunque persona sia capo di comunità, nonché i conduttori di vaccherie, latterie e di altri stabilimenti destinati alla produzione e al consumo del latte alimentare e dei gelati.

Art. 99

Sono soggette a denuncia da parte dei Medici le seguenti malattie infettive e diffuse: Amebiasi, anchilistomiasi, blenorragia, brucellosi, carbonchio, colera, congiuntivite contagiosa nelle collettività, difterite, dissenteria bacillare, echinococcosi, epatite virale, febbre gialla, febbre Q., febbre tifoide, infezioni da paratifi, altre infezioni da salmonelle, botulismo, altre tossinfezioni alimentari, gastroenterite nel primo anno di vita, imenolepiasi, influenza, lebbra, leshmaniosi cutanea, leshmaniosi viscerale, leptospirosi, linfogranuloma inguinale, malaria, malattia reumatica, meningite meningococcica, micosi della cute, monunucleosi infettiva, morbillo, morva, nevrassiti virali, ornitosi, parotite epidemica, pediculosi nelle collettività, pertosse, peste, poliomelite, rabbia, morsicatura da animali rabidi o sospetti, rosolia, scabbia, scarlattina, schistosomiasi, sepsi puerperale, sifilide con manifestazioni contagiose in atto, teniasi, tetano, tifo asantematico, forme dermatofosimili, tigna, toxoplamosi, tracoma, trichinosi, tubercolosi polmonare in fase contagiosa, tubercolosi extrapolmonare in forma contagiosa, tularemia, ulcera venerea, vaiolo, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccina, varicella.

Art. 100

Per le malattie veneree la denuncia non deve indicare il nome e cognome e le generalità del malato secondo quanto dispone l'Art. 5 della Legge 25 Luglio 1956, n° 837. Essa oltre che all'Ufficiale Sanitario ai fini statistici deve essere fatta al Medico Provinciale per i provvedimenti di cui alla Legge citata.

Art. 101

Nella denuncia dovrà essere indicato:

- a) il nome, il cognome, età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo e possibilmente il giorno in cui la malattia ebbe inizio;
 - b) la diagnosi della malattia;
 - c) tutte le osservazioni che il Medico crederà di fare per norma dell'Ufficiale Sanitario;
 - d) le misure del Medico adottate per prevenire la diffusione della malattia;
- i moduli per le denunce vengono gratuitamente forniti ai Medici dell'Ufficio d'Igiene.

Le denunce devono essere inviate con la massima sollecitudine a detto Ufficio anche a mezzo degli Agenti Municipale in servizio per la città.

Della denuncia sarà rilasciata ricevuta dal Medico dell'Ufficio d'Igiene comunale quando ne sia fatta richiesta.

Art. 102

Nei casi di malattie infettive salvo speciali ulteriori misure che all'occorrenza dovessero essere prese dall'Autorità Sanitaria il Medico curante dovrà sulla propria responsabilità:

- a) provvedere all'isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono e ove ciò non fosse possibile data anche l'importanza del caso richiedere al Comune il trasporto dell'infermo in appositi locali di isolamento;
- b) dare alle persone che assistono ad avvicinano l'infermo le istruzioni necessarie per impedire il propagarsi del contagio;
- c) vigilare che le escrezioni dell'infermo si raccolgono in vasi adatti contenenti soluzioni antisettiche e solo dopo intima mescolanza e sufficiente azioni di questa si versino nella latrina la quale deve essere regolarmente disinfettata;
- d) di provvedere lungo il corso della malattia alla disinfezione degli oggetti di uso domestico e personale dell'infermo e si altra persona della casa che giudicasse possibile veicolo di infezione;
- e) a fare immergere la biancheria in soluzioni disinfettanti e mantenerla avvolta in panni bagnati nelle stesse soluzioni onde possa essere asportata per la disinfezione;
- f) sorvegliare nel corso della malattia che la pulitura del pavimento e dei mobili si faccia esclusivamente con panni bagnati in soluzione antisettica;
- g) prima di mettersi in contatto con altre persone al di fuori eseguire la regolare disinfezione della propria persona e anche dei suoi abiti ove ne sia il caso.

Art. 103

Le disinfezioni sono obbligatorie a giudizio insindacabile dell'Autorità Sanitaria del Comune.

A seconda delle malattie e delle condizioni degli ambienti la disinfezione e a giudizio dell'Ufficio Sanitario possono essere aggiunte le raschiature e imbiancature degli ambienti suddetti.

Le disinfezioni sono eseguite a domicilio per gli ambienti e gli oggetti non trasportabili e i prodotti morbosi nelle stazioni di disinfezione, per gli oggetti trasportabili e specialmente per le biancherie o gli effetti lettereci di uso domestico.

Le disinfezioni d'Ufficio vengono eseguite gratuitamente per cura e sotto la direzione dell'Ufficio d'Igiene.

E' permesso agli interessati di eseguire le disinfezioni a proprie spese e sotto la sorveglianza del personale dell'Ufficio d'Igiene nei casi in cui l'Ufficiale Sanitario giudichi poterlo concedere.

A cura dello stesso personale potrà essere affisso specialmente per le malattie di maggior rilievo alla porta dell'appartamento o della casa infetta un cartellino indicante la malattia contagiosa, il divieto a chiunque di entrare nell'appartamento per esistenza di pericolo e di contrarre la malattia stessa.

Art. 104

I disinfettatori eseguono le disinfezioni sia domiciliari sia allo stabilimento di disinfezione loro ordinate dall'Ufficiale Sanitario ritirando a domicilio degli infermi la biancheria e gli oggetti da disinfettare e restituendoli disinfettati previa elencazione della merce.

Essi coadiuvano la pratica della vaccinazione sia nelle sessioni pubbliche che ad domicilio, nei casi di malattia contagiosa, coadiuvano altresì al servizio di lotta contro le mosche, specialmente nei casi di infezione intestinale o di notevole trasmissione attraverso le mosche, eseguono, occorrendo, il piantonamento a domicilio dell'ammalato cooperando a tutti i provvedimenti di profilassi generali e speciali loro ordinati dall'Ufficiale Sanitario mantengono infine con la più scrupolosa cura gli ambienti e il materiale in dotazione al servizio.

Per tale personale sono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento Organico del Comune, in quello per il personale dell'Ufficio d'Igiene nonché tutte le altre eventuali disposizioni di Legge e locali che possono concederle.

Art. 105

I proprietari di case, alloggi, alberghi, convitti ecc.. non devono permettere che siano occupati appartamenti od ambienti i quali si siano verificata malattie infettive, se prima non sono state eseguite dall'Ufficio d'Igiene le disinfezioni prescritte e tutti quei lavori che l'Ufficiale Sanitario crede opportuno di ordinare nei singoli casi.

Art. 106

Il trasporto degli ammalati di malattie infettive agli ospedali viene fatto solo a cura degli Enti appositamente attrezzati ed autorizzati.

Se eventualmente per urgenza e necessità il trasporto sia avvenuto mediante una vettura pubblica o privata questa deve essere subito disinfettata nei modi stabiliti dall'Ufficio d'Igiene.

Resta comunque obbligatoria per ogni ambulanza o vettura o carro funebre, la disinfezione appena effettuato il trasporto del malato o del morto per malattia contagiosa.

Art. 107

E' vietato asportare dalla camera del malato biancheria, vestiario ed oggetti prima che siano disinfettati.

E' proibito consegnare ai lavandai biancheria, vestiti , effetti lettereschi ecc.. che siano stati in qualunque modo in contatto con ammalati di forme infettive.

Tali biancherie durante la malattia devono essere avvolte in panni bagnati in soluzione antisettica e tenuti a disposizione dell'Ufficio d'Igiene.

Comunque tali biancherie saranno bagnate con soluzione di sublimato al 3% e raccolti in sacchi di tela impermeabile.

E' proibito introdurre nel Comune, vendere e tenere per venderli abiti vecchi effetti lettereschi mobili e simili già usati senza che prima siano stati puliti e disinfettati.

L'Autorità Sanitaria potrà a garanzia farvi apporre un segno di riconoscimento.

Art. 108

I periodi contumaciali per esigenze profilattiche sono i seguenti:

COLERA: isolamento fino alla negatività di 3 coproculture eseguite a giorni alterni dopo la guarigione clinica. La prima coprocultura sarà eseguita almeno 3gg. dopo la fine del trattamento antibiotico. Sorveglianza sanitaria nei confronti dei conviventi e dei contatti per la durata di 5gg. a partire dall'ultimo contatto con il malato. I conviventi non dovranno essere impiegati in attività commerciali che comportino la manipolazione di alimenti per un periodo di 5gg. decorrenti dall'ultimo contatto con il malato e previa negatività di 2 coproculture eseguite a giorni alterni dopo il periodo di sorveglianza. Verrà inoltre effettuata la ricerca di eventuali portatori sani tra tutti i conviventi a mezzo di coproculture. I conviventi per i quali la coprocultura abbia dato esito positivo, saranno tenuti in isolamento fino a bonifica ottenuta.

DIFTERITE: contumacia fino alla negatività di 3 esami batteriologici dal secreto rinofaringeo, eseguiti ad intervalli di almeno 24 ore dopo la guarigione clinica e la fine della terapia antimicrobica. Per i conviventi sorveglianza sanitaria per 7gg. a partire dall'ultimo contatto con il malato. Verrà inoltre effettuata la ricerca di eventuali portatori nei conviventi a mezzo di esame batteriologico. I conviventi per i quali l'esame batteriologico del secreto rinofaringeo abbia dato risultato positivo saranno tenuti in contumacia fino a bonifica ottenuta. Per i contatti in ambiente scolastico: sorveglianza sanitaria degli alunni delle classe interessata dal caso, compresi gli assenti, per un periodo di 1gg dall'ultimo contatto con il malato.

DISSENTERIA BACILLARE: Contumacia fino alla negatività di 3 coproculture eseguite ad intervalli di almeno 24 ore dopo la guarigione clinica. La prima coprocultura sarà eseguita almeno 3gg. dopo la fine dell'eventuale trattamento antimicrobico. In mancanza di reperti negativi delle 3 coproculture, la contumacia sarà di almeno 20gg. dopo la guarigione clinica. Per conviventi: sorveglianza sanitaria per un periodo di 20gg. a partire dall'ultimo contatto con il malato.

Verrà effettuata la ricerca di eventuali portatori tra i conviventi a mezzo coprocultura. I conviventi per i quali la coprocultura abbia dato risultato positivo, saranno tenuti sotto sorveglianza sanitaria fino a bonifica ottenuta. Inoltre i conviventi non dovranno essere impiegati in attività commerciali che comportino la manipolazione di alimenti per un periodo di 20gg. dall'ultimo contratto con il malato e previa negatività di 2 coproculture eseguite a giorni alterni dopo il periodo di sorveglianza. Per i portatori sani dovrà essere disposto un isolamento fiduciario fino a negatività delle coproculture.

EPATITE VIRALE: Contumacia fino a guarigione clinica. Per i conviventi nessuna restrizione.

FEBBRE TIFOIDE ED INFEZIONI DA PARATIFI: Contumacia fino alla negatività di 3 coproculture eseguite ad intervalli di almeno 24 ore dopo la guarigione clinica. La prima coprocultura sarà eseguita almeno 3gg. dopo la fine dell'eventuale trattamento antimicrobico. In mancanza di reperti negativi delle 3 coproculture, la contumacia sarà di almeno 20gg. dopo la guarigione clinica. Per i conviventi: sorveglianza sanitaria per un periodo di 20gg. a partire dall'ultimo contatto con il malato. Verrà effettuata la ricerca di eventuali portatori tra i

conviventi a mezzo di coproculture. I conviventi per i quali la coprocultura abbia dato risultato positivo, saranno tenuti sotto sorveglianza sanitaria fino a bonifica ottenuta. Inoltre i conviventi non dovranno essere impiegati in attività commerciali che comportino la manipolazione di alimenti per un periodo di 20gg. dall'ultimo contatto con il malato e previa negatività di 2 coproculture eseguite a giorni alterni dopo il periodo di sorveglianza.

INFLUENZA: Contumacia fino a guarigione clinica. Nessun restrizione per i conviventi.

MENINGITE MENINGOCOCCICA: Contumacia fino alla negatività di 3 esami batteriologici del secreto rinofaringeo eseguiti a distanza di almeno 24 ore dopo la guarigione clinica e la fine delle terapie antimicrobica. In mancanza degli esami batteriologici contumacia per almeno 15gg. dopo la guarigione clinica. Per i conviventi: sorveglianza sanitaria per 10gg. a partire dall'ultimo contatto con il malato. Verrà effettuata la ricerca di eventuali portatori sani tra i conviventi a mezzo di esami batteriologici. I conviventi per i quali l'esame batteriologico del secreto rinofaringeo abbia dato risultato positivo saranno tenuti sotto sorveglianza sanitaria fino a bonifica. Per i contatti di ambienti scolastico: sorveglianza sanitaria degli alunni della classe interessata al caso, compresi gli assenti, per un periodo di 7gg. a partire dall'ultimo contatto.

MORBILLO: Contumacia per 10gg. a partire dalla comparsa dell'esantema. Per i conviventi nessuna restrizione.

PAROTITE: Contumacia fino a guarigione clinica. Per i conviventi nessuna restrizione.

PERTOSSE: Contumacia per 21gg. dall'inizio della malattia. Per i conviventi nessuna restrizione.

POLIOMIELITE: Contumacia per 10gg. dalla comparsa della sintomatologia clinica. Per i conviventi nessuna restrizione.

ROSOLIA: Contumacia fino a guarigione clinica. Per i conviventi nessuna restrizione.

SCARLATTINA: Contumacia per 10gg. dall'inizio del trattamento chemioantibiotico. Qualora questo non sia stato effettuato:

contumacia per 40gg. dall'inizio della malattia in assenza di complicazioni; tale periodo può essere ridotto a 15gg. se 2 esami batteriologici praticati sul secreto orofaringeo a giorni alterni hanno dato risultato negativo per streptococco beta-emolitico di gruppo A.

Per i conviventi: contumacia per 7 gg. dall'ultimo contatto con il malato a meno che non risulti che il soggetto sia sottoposto ad adeguato trattamento chemioantibiotico o che un esame batteriologico del secreto orofaringeo escluda la presenza di streptococchi beta-emolitici di gruppo A. Per coloro che in ambiente scolastico, abbiano avuto contatti con il malato: sorveglianza sanitaria degli alunni della classe interessata dal caso, per un periodo di 7gg. dall'ultimo contatto.

VAIOLO: Isolamento fino a completa guarigione clinica e risoluzione delle lesioni cutanee. Per i conviventi e per i contatti: isolamento ospedaliero per 14gg. a partire dall'ultimo contatto con il malato, se non vaccinati o vaccinati da oltre 3 anni; sorveglianza sanitaria per 14gg. a partire dall'ultimo contatto con il malato, se vaccinato da meno di 3 anni.

VARICELLA: Contumacia per 7gg. dalla comparsa dell'ultima gettata di vescicole. Nessuna restrizione per i conviventi.

Art 109

Il Sindaco provvede per mezzo dei Medici condotti comunali alla vaccinazione gratuite di tutti gli abitanti nel territorio comunale, e cura che l'obbligatorietà per tale pratica profilattica sia da tutti rispettata secondo le norme vigenti in materia.

Art. 110

L'Ufficio d'Igiene del Comune provvede gratuitamente alle seguenti vaccinazioni:

- a) antivaiole secondo la norma di cui agli Artt. 266 e 267 del T.U. 27 Luglio 1934, n° 1265;

- b) antidifterica secondo le norme di cui alla Legge 6 Giugno 1939, n° 891 modificata dalla Legge 20 Marzo 1968, n° 419;
- c) antitetanica secondo le norme di cui alla Legge 5 Marzo 1963, n° 292 e da Regolamento approvato con D.P.R. 7 Settembre 1965, n° 1301 con le modifiche di cui alla Legge 20 Marzo 1968, n° 419;
- d) antipolio secondo le norme di cui alla Legge 4 Febbraio 1966, n° 51 e del D.M. 25 Maggio 1967 e D.M. 14 Gennaio 1972;
- e) antitifica secondo le norme di cui al D.C.G. 2 Dicembre 1926;
- f) antinfluenzale secondo le norme emanate anno per anno dal Ministero della Sanità.

Art 111

L'Autorità Comunale, a mezzo dell'Ufficio d'Igiene e dei Medico Condotti, provvederà gratuitamente alla vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa di tutti gli abitanti del territorio comunale.

Le rivaccinazioni e vaccinazioni vengono fatte, oltre che nelle due sessioni ordinarie di primavera e autunno, anche in tutti gli altri giorni dell'anno, eccetto i festivi, nelle ore all'uopo indicate.

La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria nel secondo anno di vita e deve essere ripetuta nel semestre successivo, quando abbia avuto esito negativo. Essa, di regola, si associa alla vaccinazione antidifterica.

Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione; in tale caso dovrà essere eseguita nel semestre successivo e appena cessino la ragioni della controindicazione.

E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione antivaiolosa all'ottavo anno di età e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'Autorità Sanitaria per pericolo di diffusione del vaiolo.

Alla fine di ogni sessione di vaccinazione saranno diffidati i genitori, o chi per essi, a presentare per la vaccinazione antivaiolosa i bambini che vi erano tenuti e che non furono presentati a tempo debito, entro il termine fissato di volta in volta. In caso di inadempienza si procederà a termine di legge.

Art. 112

La vaccinazione antidifterica e antitetanica è obbligatoria a norma delle Leggi 6.6.1939 n° 891 e 20.3.1968 n° 149 per tutti i bambini dopo il compimento del I° anno di età e di regola si associa alla vaccinazione antivaiolosa. La vaccinazione verrà eseguita con le modalità e le norme Ministeriali, nei luoghi ed alle ore all'uopo indicate del Sindaco.

Art. 113

E' obbligatoria a norma del D.M. 14.2.1972 la vaccinazione antipoliomielitica ai bambini, e consiste in quattro somministrazioni per via orale a cominciare dal III° mese di vita secondo le modalità stabilite dal Ministero della Sanità.

Tutte le famiglie verranno invitate con speciale avviso a presentare i loro bambini al compimento del III° mese di vita.

Art. 114

Tutte le vaccinazioni obbligatorie vanno registrate su appositi registri conservati presso la direzione dei servizi Igiene e Sanità del Comune che, in base alle registrazioni, rilascerà gratuitamente e su carta libera, gli attestati di subita vaccinazione.

Presso la Sede del servizio di profilassi verranno conservati anche i documenti relativi ai casi di controindicazioni.

Art. 115

Tutte le vaccinazioni di obbligo possono essere eseguite anche da Medici privati, con le norme e modalità di esecuzione stabilite dalle relative leggi.

I Medici, eseguito il trattamento vaccinale, dovranno trasmettere entro 48 ore all'Ufficio d'Igiene una certificazione, onde poter registrare sull'apposito registro le vaccinazioni eseguite. Sulla dichiarazione del Medico devono essere indicate le generalità del vaccinato, le date di esecuzione del provvedimento, il tipo di vaccino usato e la serie.

CAPO VII POLIZIA MORTUARIA

Art. 117

Per tutto ciò che riguarda la polizia mortuaria il presente Regolamento si riferisce alle disposizioni contenute nei regolamenti governativi ed alle altre contenute nello speciale regolamento di Polizia Mortuaria.

CAPO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

Art. 117

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione successiva all'approvazione da parte del CRC e da quel giorno si intenderanno abrogate tutte le disposizioni in contrasto con esso.

Art. 118

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento oltre quanto è stato disposto dall'Art. 80 saranno punite con una ammenda non superiore a L. 40.000 e con la sospensione dell'esercizio della professione e dell'arte salvo le maggiori pene coordinate da leggi e regolamenti generali e speciali e sancite dal Codice Penale per i reati da esso previsti.

Art. 119

Per l'accertamento e la conciliazione delle contravvenzioni verranno osservate le norme contenute nella vigente legge comunale e provinciale.
